Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato 5

---

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI PER DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI (articolo 14 del decreto)

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 14).

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno alla coltura, al gruppo di coltura, all'operazione, o alla misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente, l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente al gruppo di coltura.

| Impegno riferito a → | Misura | Operazione | Gruppo coltura | Coltura | Impegno pertinente di condizionalità(*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Impegno AA: | X | | | | |
| Impegno BB | | | X | | |

(*) Solo per impegni chiaramente collegati a quelli delle misure agroambientali e per il benessere degli animali.

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

| Livello di infrazione dell'impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
|---|---|---|---|
| Basso (1) | | | |
| Medio (3) | | | |
| Alto (5) | | | |

B - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 - Sottosezione 1):

– Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 14 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5).
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).
  Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato gruppo di colture e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|---|---|---|
| Basso (1) | 1 | 1 | |
| Medio (3) | | | |
| Alto (5) | | | 5 |

  si procede alla somma dei tre valori (1+1+5)=7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|---|---|
| 1,00 <= x < 3,00 | 5% |
| 3,00 <= x < 4,00 | 25% |
| x => 4,00 | 50% |

  nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 5% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale del gruppo di coltura a cui si riferisce l'impegno violato.

- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, all'operazione, o alla misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) 1975/06.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Allegato 6

---

TABELLA DI CONVERSIONE PER RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITÀ IN MISURE CONNESSE AD ANIMALI (articolo 19 del decreto)

| *Specie animali* | *UBA per capo* |
|---|---|
| Altri suini | 0,3 |
| Altro pollame | 0,03 |
| Cunicoli | 0,02 |

Allegato 7

TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DELL'ASSE 1 E 3, DI DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 E DELLE MISURE DI CUI AGLI ARTICOLI 63 LETTERA C), 66 E 68 DEL REG. CE 1698/05 PER INVESTIMENTI E OPERAZIONI NON CONNESSE ALLE SUPERFICI E GLI ANIMALI (articolo 21 del decreto)

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione.

| Tipo di impegno riferito a → | Misura | Operazione |
|---|---|---|
| Impegno AA: | X | |
| Impegno BB | | X |

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

| Livello di infrazione dell'impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
|---|---|---|---|
| Basso (1) | | | |
| Medio (3) | | | |
| Alto (5) | | | |

B – Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|---|---|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |

| | |
|---|---|
| 3,00 <= x < 4,00 | x% |
| x => 4,00 | y% |

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2 – Sottosezione 2):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.
- Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.
- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).
  Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---|---|---|---|
| Basso (1) | | 1 | |
| Medio (3) | 3 | | 3 |
| Alto (5) | | | |

  si procede alla somma dei tre valori (3+1+3)=7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

- La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|---|---|
| 1,00 <= x < 3,00 | 3% |
| 3,00 <= x < 4,00 | x% |

| | |
|---|---|
| x => 4,00 | y% |

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3). dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

- Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 20 del decreto.